

R.G. n. 418-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato,

nella procedura per la ristrutturazione dei debiti dei consumatori presentato da Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Botti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che in data 4.12.2024 Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta hanno formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66 e 67 C.C.I.I., che a fronte di un indebitamento alla data del 31.10.2024 di circa € 56.500,00, prevede di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma di € 35.293,00 con pagamento di n. 42 rate di complessivi € 841,00 e durata complessiva 36 mesi così suddivise:

- sig. Plano Salvatore n.42 rate da € 636,00;
- sig.ra Bartolotta Maria Priscilla n.42 rate da € 205,00;

considerato che l'attivo messo a disposizione sarà destinato:

- al pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- al pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- al pagamento nella percentuale del 35% dei creditori chirografari (più precisamente i creditori chirografari di Plano Salvatore vengono soddisfatti al 59,68% e quelli di Bartolotta Maria Priscilla a 10,55%);

rilevato che con decreto del 24.12.2024 il giudice, ritenute sussistenti le condizioni di ammissibilità della proposta, ha dichiarato aperta la procedura, onerando l'O.C.C. degli incombenti di cui all'art. 70, primo e sesto comma, C.C.I.I.;

che in data 6.2.2025 l'O.C.C. ha depositato una nota informativa dando atto delle modifiche proposte al piano per effetto della cartolarizzazione dei crediti e di talune osservazioni proposte dai creditori;

preso atto che per effetto delle su indicate modifiche il piano prevede il pagamento di n. 42 rate di complessivi € 841,00 e durata complessiva 36 mesi così suddivise:

- Plano Salvatore n.42 rate da 636,00 euro;
- Bartolotta Maria Priscilla n.42 rate da 205,00 euro;

e che l'attivo messo a disposizione sarà destinato:

- al pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- al pagamento integrale dei creditori privilegiati;



- al pagamento nella percentuale del 59,13% dei creditori chirografari di Plano Salvatore e nella percentuale 10,75% i creditori chirografari di Bartolotta Maria Priscilla;

ritenuto che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia ammissibile, in quanto:

(i) il piano è stato depositato da soggetti, tra loro coniugati, qualificabili come consumatori *ex* art. 2, comma primo, lett. e) C.C.I.I., trattandosi di persone che non svolgono attività d'impresa (né l'hanno mai svolta). Plano Salvatore è impiegato come operaio a tempo indeterminato presso Italcanditi s.p.a., mentre Maria Priscilla Bartolotta è assunta commessa a tempo indeterminato presso Lidl Italia s.r.l.;

(ii) sussiste la condizione di sovraindebitamento *ex* art. 2, comma primo, lett. e) C.C.I.I., atteso che la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, depurata dalla spese occorrenti per il mantenimento proprio e dei figli, non consente di assolvere regolarmente le obbligazioni contratte. In particolare, Plano Salvatore percepisce uno stipendio annuo netto di € 22.343,00, mentre Bartolotta Maria Priscilla di € 16.455,00. L'esposizione debitoria di Plano Salvatore è di € 40.272,00, mentre quella di Bartolotta Maria Priscilla di € 28.600,00. Secondo l'analisi del gestore della crisi il quadro descritto porta ad uno squilibrio finanziario su base annua di circa € 9.860,00. Inoltre, la famiglia non possiede beni immobili, ma solo taluni beni mobili registrati, non inclusi nel piano di ristrutturazione, in quanto utilizzati per esigenze lavorative e personali. I proponenti non risultano infine essere titolari di altri beni mobili di valore e/o suscettibili di cessione alla massa dei creditori in quanto non pignorabili;

(iii) non risulta che i debitori siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

(iv) non hanno determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. L'indebitamento dalla famiglia Plano pari a circa € 56.550,00 è costituito in massima parte da finanziamenti contratti per far fronte alle ordinarie spese familiari e per la residua parte da altri debiti di minore ammontare per bolli e multe non pagate. Il gestore della crisi ha calcolato che l'incidenza delle rate annue sul reddito totale ha raggiunto un picco del 33% nel corso del 2023 mentre nel corso degli anni precedenti non ha mai superato il 30%. I ricorrenti hanno sempre pagato puntualmente tutte le rate dei finanziamenti. I primi insoluti si sono manifestati solo a partire dal mese di giugno 2024. La nascita della secondogenita, il trasferimento obbligato in un'altra città e una situazione lavorativa che si è stabilizzata completamente solo a partire da agosto 2024 hanno comportato un notevole aggravio della situazione finanziaria della famiglia e il conseguente sovraindebitamento. Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento dei proponenti non sia imputabile a loro colpa grave o malafede, bensì ad una sottovalutazione delle proprie esigenze e ad una sopravvalutazione della propria capacità di onorare tutti gli impegni assunti con regolarità, pur conservando uno stile di vita dignitoso, tutti atteggiamenti iscrivibili nell'alveo della colpa lieve, stato soggettivo irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. D'altronde, non risulta che i debitori abbiano condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode;

ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;

tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta;

ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore va omologata;

p.q.m.

visto l'art. 70, comma settimo, C.C.I.I.



omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Salvatore Plano e Maria Priscilla Bartolotta;

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di ristrutturazione dei debiti come da ultimo modificata dall'O.C.C. con nota depositata in data 6.2.2025;

dispone che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento della proposta di ristrutturazione dei debiti, comunicando al giudice atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui alla nota del 6.2.2025, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Bergamo in conformità a quanto disposto dall'art. 70, comma primo, C.C.I.I.;

dispone che terminata l'esecuzione l'O.C.C., sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale dando atto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

ribadisce che, terminata l'esecuzione del piano, l'O.C.C. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 71, comma quarto, C.C.I.I.);

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni per gli adempimenti di competenza.

Bergamo, 28/22/2025

Il giudice designato
dott.ssa Randazzo Angela

